



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Tel. 0923 985500 - Fax 0923 731706

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 31 DEL 09-08-2016**

,li 09-08-2016

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 09-08-2016

Oggetto: Detenzione ed utilizzo dei prodotti FITOSANITARI nell'ambito del territorio comunale per la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. DISPOSIZIONI

L'anno duemilasedici addì nove del mese di agosto, il Sindaco **GIACALONE GASPARE**

Premesso che:

nell'ambito del territorio comunale molti operatori ricorrono all'uso frequente dei prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei terreni limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali malattie delle piante, infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali.

consegue la necessità e l'urgenza di regolarne l'uso e la detenzione, innanzitutto informando i cittadini sulla pericolosità di talune sostanze;

diviene pertanto doveroso applicare il principio della precauzione specie quando è necessario salvaguardare la salute dei cittadini;

Atteso che :

la normativa nazionale definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che proteggono i vegetali, piante vive o loro prodotti da organismi nocivi, favoriscono i processi vitali delle piante, esclusi i concimi, conservano i prodotti vegetali (*ortaggi, frutta, semi, esclusi i conservanti altrimenti disciplinati*);

nel territorio comunale sono presenti delle zone SIC ZPS che necessitano di idonee misure per la salvaguardia delle bellezze naturali;

Considerato l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e richiamata l'attenzione sulla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;

Considerato che nel territorio comunale di Petrosino esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 recante (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

Visto il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. recante (norme in materia ambientale);

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Richiamando le normative specifiche di settore e in assenza di uno specifico e preventivo piano di utilizzazione agronomica [ex art. 94, c.4, lett C) e c.5, lett. D) del Decreto legislativo 152/2006

ORDINA

E' Vietato l'utilizzo e/o lo spandimento all'interno del territorio comunale di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi di sintesi e pertanto di adottare tutte le metodologie produttive dell'agricoltura biologica costituendo una forte risposta al rispetto dell'ambiente e delle persone che abitano nel raggio di 300 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione pozzi comunali. Analogo divieto viene posto per le zone SIC e ZPS, nonché nelle zone limitrofe al c.d. di Buffering entro il limite di metri 200 dall'abitazione ricadente del suddetto perimetro;

2. Che tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in regime di agricoltura biologica.

3. Di **apporre in modo visibile**, prima del trattamento fitosanitario e per l'intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, **un cartello da collocare all'ingresso principale del fondo agricolo** e nei punti perimetrali dell'area interessata dal trattamento. **Il cartello deve contenere:**

a) L'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato o il tempo di decadenza.

b) In particolare, il proprietario, almeno 24 ore prima del trattamento, deve avvertire la popolazione residente in un raggio di 150 metri per le Zone SIC/ZPS e 300 metri dal punto di adduzione delle acque (POZZI) tramite cartelli perimetrali nei pressi dell'area interessata dall'intervento fitosanitario;

c) di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro nell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dalla preparazione della

miscela allo smaltimento dei contenitori, accogliendo eventuali indicazioni da parte di ASL e ARPA;

d) **di smaltire** i contenitori dei fitofarmaci, fitoregolatori e coadiuvanti in conformità al Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

e) **di conservare la documentazione contabile**, comprovante l'acquisto dei fitosanitari utilizzati, da esibire in case di eventuale verifica ispettiva da parte del personale preposto ai controlli;

f) **di attenersi** scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati, nonché agli obblighi di comunicazione e di apposizione del cartello. Solo in caso di utilizzo di fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, apporre ulteriori cartelli corredati dal disegno di un teschio e recanti la dicitura: ***“coltivazioni trattate con prodotti velenosi”***;

g) **di effettuare**, nell'ambito dei fondi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, **i trattamenti fitosanitari esclusivamente dall'alba alle ore 10.00 e in assenza di vento e/o di pioggia**;

h) **di rispettare** il principio fondamentale che i prodotti fitosanitari utilizzati non debbano raggiungere le aree confinanti con l'appezzamento trattato, indipendentemente della destinazione delle stesse e con particolare riguardo per quelle edificate, incluse le pertinenze come giardini, orli e parcheggi, per le strade, per gli allevamenti, per i fossi, canali e corpi idrici;

i) **di utilizzare**, esclusivamente su fondi situati a ridosso di civili abitazioni e attività umane, lance a mano che limitino la dispersione dei prodotti fitosanitari consentiti, impiegati in modo da contenere al minimo il rischio di deriva oltre i limiti dell'appezzamento;

k) di attenersi all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, regolarmente registrati, non soggetti, successivamente, a revoche o restrizioni e pertanto riscontrabili presso banche dati ufficiali.

l) di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;

m) di rispettare il tempo di carenza del fitosanitario impiegato;

n) di sospendere i trattamenti prima della raccolta dei prodotti coltivati, secondo la tempistica indicate in etichetta;

o) di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.

Per ulteriori chiarimenti si può consultare il sito istituzionale del Sian - Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole e forestali: www.sian.it/fitovis;

RICHIAMA L'ATTENZIONE

degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari affinché si attengano scrupolosamente alle particolari prescrizioni e precauzioni indicate sulle etichette dei prodotti fitosanitari impiegati (soprattutto dosi e impieghi consentiti).

Al riguardo si evidenzia che ogni prodotto fitosanitario immesso sul mercato é generalmente composto da tre parti essenziali:

la sostanza attiva (o c.d. principi attivi i quali, secondo l'attività di contrasto che effettuano contro il patogeno, si suddividono in: *insetticidi, fungicidi o anticrittogamici, acaricidi, nematocidi, diserbanti, rodenticidi, molluschicidi o limacidi, repellenti fitoregolatori, fumiganti fitofarmaci*).

il coadiuvante (tensioattivi, aderivanti, umettanti, sinergizzanti, propellenti);

una sostanza inerte (es. diluente), che funge da veicolante (coformulante).

INVITA LA POPOLAZIONE INTERESSATA

a prestare debita attenzione alla specifica classe di tossicità, fasi di rischio e consiglio di prudenza riportate sull'etichetta del fitofarmaco, nel rispetto **della CLASSIFICAZIONE TOSSICITÀ DEI FITOFARMACI**. **N.B.:** l'acquisto e l'utilizzo di fitofarmaci riportanti in etichetta il codice di pericolosità e subordinate al possesso di apposito patentino previsto dalla normativa vigente

Per maggiori informazioni, anche in merito all'indicazione dei principi attivi e/o denominazione dei prodotti commerciali dei fitofarmaci consentiti e a norma di legge da impiegare su determinate colture, si invita a contattare il servizio fitosanitario regionale.

SANZIONI

La violazione e il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a un massimo di Euro 5.000,00 secondo la legge 689/81.

Le spese necessarie per eventuali analisi di laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia Giudiziaria e le competenti strutture del Servizio Sanitario sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza entra in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line

DISPONE ALTRESÌ CHE

La stessa venga pubblicata all'albo pretorio on line promuovendone la massima pubblicità attraverso avvisi pubblici e contestualmente venga trasmessa a:

A Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani;

Al Sig. Questore di Trapani;

Regione Sicilia- Assessorato Politiche Agricole;

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comando Provinciale Corpo Forestale di Trapani;

Comando Carabinieri – Nucleo Operativo Ecologico di Palermo;

Comando Stazione Carabinieri di Petrosino;

Comando Polizia Municipale di Petrosino.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GIACALONE GASPARE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-08-2016 al 24-08-2016

Cron. n. 1088

Lì 09-08-2016

Copia conforme all'originale.

Lì 09.08.2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea Giacalone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Giacalone", written over the typed name and partially overlapping the official stamp.

